SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione di n. 41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A02566

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Approvazione di n. 13 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A03711

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - PF e nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri nonché per l'effettuazione del versamento telematico.

02A04586

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Dichiarazione di «grande evento» per il «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» indetto dalla F.A.O., in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'agricoltura e l'alimentazione (F.A.O.) ha indetto presso la propria sede in Roma il «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» che si terrà dal 10 e 13 giugno 2002 con conseguenti rilevanti responsabilità di tipo organizzativo in relazione alle dimensioni dell'evento che comporterà la partecipazione delle rappresentanze dei Paesi aderenti nonché dei Capi di Stato e di Governo di tutti i continenti;

Considerato altresí che nell'ambito del citato Vertice mondiale si terranno numerosi incontri e manifestazioni, anche con il coinvolgimento di organismi pubblici e privati;

Ravvisata l'ineludibile esigenza di attuare con ogni urgenza tutti gli interventi straordinari necessari per la più funzionale organizzazione delle rappresentanze internazionali coinvolte, a tal fine anche ottimizzando la logistica alberghiera e le capacità ricettive della Capitale;

Ritenuto quindi necessario pianificare ed attuare con la tempestività necessaria il complesso delle azioni organizzative con adeguate misure di sicurezza per le delegazioni che interverranno e per la piena funzionalità delle comunicazioni;

Considerato che gli interventi da realizzare, per il carattere di straordinarietà e di urgenza che rivestono, devono essere assunti nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del sindaco di Roma del 4 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è dichiarato «grande evento» il «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» indetto dalla Organizzazione delle Nazioni unite per l'agricoltura e l'alimentazione (F.A.O.) in Roma dal 10 e 13 giugno 2002 e tutte le manifestazioni e gli incontri a questo connessi che si terranno nello stesso periodo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A04702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione del vertice NATO - Federazione russa del 28 maggio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il giorno 28 maggio 2002 nel territorio della provincia di Roma si celebrerà la cerimonia della firma dell'accordo tra la NATO e la Federazione russa, per la creazione di un consiglio consultivo;

Considerato che la firma dell'accordo tra la NATO e la Federazione russa rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo strategico del nostro Paese;

Considerato altresì che lo svolgimento del predetto «grande evento» comporterà, con particolare riferimento agli aspetti logistici, organizzativi e di sicurezza, l'adozione di misure straordinarie ed urgenti, tenuto conto soprattutto dell'imminenza della data di stipula dell'accordo, che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Ritenuta quindi l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle dispo-

sizioni contenute nell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificiazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è dichiarato «grande evento» il vertice NATO - Federazione russa del 28 maggio 2002.

Con successiva ordinanza verrà definito il contenuto della delega da conferire al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, i tempi e le modalità del suo esercizio, nonché le norme cui potrà derogare; con lo stesso provvedimento sarà, altresì, disciplinata l'attività del Comitato, avente funzioni di alta consulenza, composto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e coordinato dallo stesso commissario delegato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A04703

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wakkel Khamsa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wakkel Khamsa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Wakkel Khamsa, nata a Nabeul (Tunisia) il giorno 23 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wakkel Khamsa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04174

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gharbi Najla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gharbi Najla ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dalla sig.ra Gharbi Najla, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 8 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gharbi Najla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04175

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Hosni Houcine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hosni Houcine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Hosni Houcine, nato a Bousalem (Tunisia) il giorno 3 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hosni Houcine è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04176

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Kilani Nabil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kilani Nabil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Kilani Nabil, nato a Beja (Tunisia) il giorno 21 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kilani Nabil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04177

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Bounhas Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bounhas Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Bounhas Mohamed, nato a Chenini (Tunisia) il giorno 16 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bounhas Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04178

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Jomaa Zohier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jomaa Zohier ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Jomaa Zohier, nato a Kalaa Kebira (Tunisia) il giorno 8 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jomaa Zohier è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04179

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Chraiet Khames di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chraiet Khames ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Chraiet Khames, nato a Tozeur (Tunisia) il giorno 8 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chraiet Khames è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04180

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Messai Tarek di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Messai Tarek ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Messai Tarek, nato a Moulares (Tunisia) il giorno 22 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Messai Tarek è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04181

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Nasri Chokri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nasri Chokri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Nasri Chokri, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 9 aprile 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nasri Chokri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04182

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Sghaier Jamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sghaier Jamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Sghaier Jamel, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 20 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sghaier Jamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04183

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tirila Anton Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tirila Anton Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1994, presso la scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania), dalla sig.ra Tirila Anton Mihaela nata a Focsani (Romania) il giorno 22 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tirila Anton Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04322

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Aicha Sonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Aicha Sonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istitito di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Ben Aicha Sonia nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 21 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Aicha Sonia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04321

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cucu Monica Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cucu Monica Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist, conseguito nell'anno 1996, presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Cucu Monica Cristina nata a Murgeni (Romania) il giorno 29 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cucu Monica Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04318

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burlacu Scortos Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burlacu Scortos Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist, conseguito nell'anno 1997, presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Burlacu Scortos Iuliana nata a Vaslui (Romania) il giorno 18 maggio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burlacu Scortos Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04319

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chituta Iordan Simona Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chituta Iordan Simona Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1997, presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Chituta Iordan Simona Mihaela nata a Birlad (Romania) il giorno 25 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chituta Iordan Simona Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04320

DECRETO 2 aprile 2002.

Estensione ad alcuni uffici sanitari dell'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Campania, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

Regione Campania:

azienda sanitaria locale Caserta n. 02, sede di Aversa.

Regione Lazio:

azienda sanitaria locale di Viterbo, sede di Viterbo;

azienda sanitaria locale Roma D.

Regione Piemonte:

azienda sanitaria locale n. 6 di Ciriè, sede di Venaria Reale;

azienda sanitaria locale n. 8 di Chieri, sede di Carmagnola;

azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo, sede di Pinerolo;

azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli, sede di Varallo;

azienda sanitaria locale n. 17 di Savigliano, sede di Fossano;

azienda sanitaria locale n. 22 di Novi Ligure, sede di Novi Ligure.

Regione Toscana:

azienda U.S.L. n. 11 di Empoli, sede di Empoli.

Regione Veneto:

azienda U.L.S.S. n. 4 di Thiene, sede di Thiene.

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune regioni successivamente all'emanazione dei precedenti decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica i centri vaccinali riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 aprile 2002

Il dirigente generale: OLEARI

ALLEGATO

CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE
LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA

Regione - Località ed ente	Indirizzo
Piemonte	
Alba - ASL 18	via F.lli Ambrogio, 25A
Alessandria - ASL 20	via S. Caterina, 30
Asti - ASL 19	via Orfanotrofio, 15-17
Biella - ASL 12	via Don Sturzo, 20
Casale M. - ASL 21	via Giolitti, 2
Carmagnola - ASL 8 Chieri	via Avvocato Ferrero, 28
Cuneo - ASL 15	via M. D'Azeglio, 8
Fossano - ASL 17 Savigliano	via Lanciano, 39
Ivrea - ASL 9	via Aldisio, 2
Mondovì - ASL 16	via Fossano, 2
Novara - ASL 13	viale Roma, 7
Novi Ligure, ASL 22	via Papa Giovanni XXIII
Omegna (Verbania) - ASL 14	via S. Anna, 83 (VCO)
Rivoli - ASL 5	via Balegno, 6
Pinerolo - ASL 10	via Bignone, 15/Ag
Saluzzo - ASL 17	via del Follone, 4
Settimo Torinese (Torino) - ASL 7 - Chivasso	via Regio Parco, 64
Torino - Ufficio sanità aerea	Aeroporto Caselle
Torino - ASL 1	via della Consolata, 10
Varallo - ASL 11 Vercelli	via Cesare Battisti, 35
Venaria Reale - ASL 6 - Ciriè	via Zanellato, 25
Vercelli - ASL 11	via Benadir, 35
Valle d'Aosta	
Aosta - Servizio igiene pubblica	via Xavier De Maistre, 9
Lombardia	
Bergamo - Azienda USL provincia di Bergamo	via G. Paglia, 40
Breno - Azienda USL Valle Camonica-Sebino	via Nissolina
Brescia - Azienda USL provincia di Brescia	via Cantore, 20
Como - Azienda USL provincia di Como	via Cadorna, 8
Cremona - Azienda USL provincia di Cremona	via Belgiardino, 2
Gorgonzola - Azienda USL provincia di Milano 2	via Don Gnocchi, 2
Lecco - Azienda USL provincia di Lecco	Corso Carlo Alberto, 120
Lodi - Azienda USL provincia di Lodi	piazza Ospitale, 10
Mantova - Azienda USL provincia di Mantova	via Trento, 5
Milano - Ufficio sanità aerea	Aeroporto Linate
Milano - Azienda USL Città di Milano	via Statuto, 5
Milano - Centro diagnostica italiano	via Saint Bon, 20
Pavia - Azienda USL provincia di Pavia	viale Indipendenza, 3
Parabiago - Azienda USL provincia di Milano 1	via Spagliardi, 19
Sesto S. Giovanni - Azienda USL provincia di Milano 3	via Oslavia, 1
Sondrio - Azienda USL provincia di Sondrio	via Stelvio, 35/A
Varese - Ufficio sanità aerea	Aeroporto Malpensa
Varese - Azienda USL provincia di Varese	via O. Rossi, 9
P. A. Bolzano	
Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi
Merano - USL Ovest	via Goethe, 7
P. A. Trento	
Trento - Servizio igiene pubblica	via Gilli, 2

Veneto

Adria - Azienda ULSS 19	piazza degli Etruschi, 9
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy, 2
Bardolino - Azienda ULSS 22	via D. Alighieri (distretto san.)
Belluno - Azienda ULSS 1	via Feltre, 57
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset, 1
Bassano d. Grappa- Azienda ULSS 3	via Cereria, 15
Chioggia - Azienda ULSS 14	Calle Vianelli, 1010
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIV Aprile, 2
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via D. Alighieri, 12
Negrar - Centro malattie tropicali S. Cuore	via Sempreboni, 5
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale, 22
S. Donà d. Piave - Azienda ULSS 10	via Trento, 19
Thiene - Azienda ULSS 4	via Rasa, 9
Treviso - Azienda ULSS 9	Borgo Cavalli, 42
Vicenza Azienda ULSS 6	via Ridolfi, 37
Venezia - Mostre - Azienda ULSS 12	via Ospedale, 9
Venezia - Ufficio san. mar.ma ed aerea	Zattere 1416
Verona - Azienda ULSS 20	via S. D'Acquisto, 7

Friuli-Venezia Giulia

Gemona - Azienda servizi sanitari n. 3	via Dante Alighieri
Gorizia - Azienda servizi sanitari n. 2	via Mazzini, 7
Latisana - Azienda servizi sanitari n. 5	via Sabbianera (Ospedale)
Monfalcone - Azienda servizi sanitari n. 2	via Galvani, 1
Palmanova - Azienda servizi sanitari n. 5	via Molin, 21
Trieste - Ufficio san. mar.ma ed aerea	Molo Fratelli Bandiera, 1-1
Udine - Azienda servizi sanitari n. 4	via Manzoni, 5

Liguria

Chiavari - Azienda USL 4 Chiavarese	C. Dante, 163
Genova - Ufficio san. mar.ma ed A.	Ponte Andrea Doria
Genova - Azienda USL 3 Genovese	via Archimede, 30-A
Imperia - Ufficio sanità marittima	viale Matteotti, 177
Imperia - Azienda USL 1 Imperiose	via Nizza, 4
La Spezia - Ufficio sanità marittima	via del Canaletto, 27
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	via Roma, 111
Savona - Ufficio sanità marittima	via Paleocapa, 1-1
Savona - Azienda USL 2 Savonese	via Collodi, 13

Emilia-Romagna

Bologna - Ufficio sanità aerea	Aeroporto Borgo Panicale
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci, 12
Casalecchio di Reno - Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa, 5
Cesena - Azienda USL Cesena	corso Cavour, 180
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta, 7
Forlì - Azienda USL Forlì	via della Rocca, 19
Imola - Azienda USL Imola	via Pirandello, 12
Mirandola - Azienda USL Modena	via E. Fermi, 1
Modena - Azienda USL Modena	via Canaletto, 15-17
Parma - Azienda USL Parma	via S. Pellico, 19
Piacenza - Azienda USL Piacenza	via dei Mille, 1
Porretta Terme - Azienda USL Bologna Sud	via Roma, 16 (Ospedale)
Ravenna - Ufficio san. mar. ed aerea	via Gradenigo, 6
Ravenna - Azienda USL Ravenna	via De Gasperi, 8
Reggio Emilia - Azienda USL RE	via Amendola, 2
Rimini - Azienda USL Rimini	via Coriano, 38
S. Lazzaro di Savena - Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica, 11
Sassuolo - Azienda USL Modena	via Cavallotti, 136
Vignola - Azienda USL Modena	via Libertà, 799

Toscana

Arezzo - Azienda USL 8	via Fonte Veneziana, 8
Empoli - Azienda USL 11	via Cherubini, 53
Firenze - Azienda USL 10	Borgo Ognissanti, 20
Grosseto - Azienda USL 9	via Manetti, 29-31
Livorno - Ufficio sanità marittima	via Strozzi, 1
Livorno - Azienda USL 6	via Monterotondo, 49
Lucca - Azienda USL 2	viale Marti (ex Casina Rossa)
Massa - Azienda USL 1	via Democrazia, 44
Prato - Azienda USL n. 4	piazza Lippi 3
Pescia - Azienda USL 3	via C. Battisti, 31
Pisa - Ufficio sanità aerea	Aeroporto G. Galilei
Pistoia - Azienda USL 3	viale Matteotti
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo
Viareggio - Azienda USL 12	via Lepanto, 104

Umbria

Foligno - Azienda USL 3	via del Campanile, 12
Perugia - Azienda USL 2	via della Pallotta, 12
Terni - Azienda USL 4	via Bramante, 35-C

Marche

Ancona - Ufficio sanità mar.ma ed aerea	Banchina N. Sauro
Ancona - Azienda USL 7	via XXV Aprile, 17
Fano - Azienda USL 3	via Ceccarini, 38
San Benedetto del Tronto - Az. USL 12	Piazza Nardone
Pesaro - Ufficio sanità marittima	via S. Francesco, 14

Lazio

Civitavecchia - Ufficio sanità mar.ma	via del Lazzaretto, 4
Colleferro - ASL RM/G	via Artigianato, 9
Roma-Fiumicino - Ufficio san. aerea	Aeroporto L. da Vinci
Fiumicino - Soc. Alitalia	(solo per il personale dipendente)
Latina - ASL di Latina	via Duca del Mare, 19
Marino - ASL Roma H	Ospedale viale XXIV Maggio
Roma - Ministero della sanità	via della Sierra Nevada, 60
Roma-Fiumicino - Ufficio San. - Marittima	via della Letteratura, 14
Roma - Istituto superiore di sanità	(solo per il personale dipendente)
Roma - ASL RM/A	via Boncompagni, 101
Roma - ASL RM/B	via Bardanzellu, 8
Roma - ASL RM/D	via Portuense, 292
Roma - ASL RM/E	via Plinio, 31
Roma - CESMET	c.ne Trionfale, 27
Roma - FAO	(solo per il personale dipendente)
Roma - Ministero della difesa	(solo per il personale dipendente)
Tivoli - ASL RM/G	viale Mannelli
Viterbo - ASL di Viterbo	via Garbini, 29/G

Abruzzo

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Monte Velino
Ortona - Azienda USL Chieti 22	piazza S. Francesco, 2
Pescara - Ufficio san. ma.ma ed aerea	via C. Colombo, 4
Pescara- Azienda USL di Pescara	via Paolini, 45
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Gorizia, 4
Teramo - Azienda USL 8	piazza Martiri Pennesi
Vasto - Azienda USL 3 Lanciano-Vasto	via Marco Polo, 55/a

Molise	
Campobasso - Azienda USL Centro Molise	via Ugo Petrella, 1
Isernia - Azienda USL Pentria	via Gorizia, 23
Termoli - Azienda USL Basso Molise	via Cavia di Vittorio Veneto
Campania	
Avellino - ASL 2	via degli Imbimbo
Aversa - ASL Caserta 2	via Linguitti, 54
Benevento - ASL Benevento 1	via Annunziata
Caserta - ASL Caserta 1	via Sud, ex piazza d'Armi
Napoli - ASL Napoli 1	via Chiatamone, 33
Napoli - Ufficio sanità marittima ed aerea	Immacolata Vecchia
Salerno - Ufficio sanità marittima	via Cilento, 13
Salerno - ASL Salerno 2	via Nizza, 146
Puglia	
Andria - Azienda sanitaria locale BA/1	via Mons. di Donna, 4
Bari - Ufficio sanità marittima ed aerea	corso De Tullio
Brindisi - Ufficio sanità mar.ma ed Aerea	Stazione marittima
Foggia - Azienda sanitaria locale FG/3	piazza Pavoncelli, 11
Lecce - Azienda sanitaria locale LE/1	piazza Bottazzi
Maglie - Azienda sanitaria locale LE/2	via De Lorentis
Manfredonia - Ufficio sanità marittima	via Torre dell'Abate, 1-F
Monopoli - Azienda sanitaria locale BA/5	Vico Roma, 6
Taranto - Ufficio sanità marittima	Porto Mercantile
Taranto - Azienda USL TA1	via Acclavio, 65
Basilicata	
Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso
Potenza - Azienda USL 2	via Ciccotti
Calabria	
Catanzaro - Azienda USL 7	via Cortese, 10
Reggio Calabria - Ufficio san. - ma.ma ed aerea	Svincolo aut.le per il porto
Reggio Calabria - Azienda USL 11	via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi
Sicilia	
Augusta - Ufficio sanità marittima	L.gomare Rossini, 27
Catania - Ufficio sanità mar.ma ed aerea	Porto
Catania - ASL n. 3	Corso d'Italia, 234
Messina - Ufficio Sanità Marittima	via R. Valore, 301-*bis*
Palermo - Ufficio sanità Mar.ma ed Aerea	Molo via Veneto
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	Molo 60
Ragusa - Azienda USL 7	via G. Di Vittorio, 58 D
Siracusa - Ufficio Sanità Marittima	viale Montedoro, 2
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	via Final, 30
Sardegna	
Cagliari - Ufficio sanità mar.ma ed aerea	Porto - Molo dogana
Cagliari - Azienda USL 8	via Sonnino - Pal comunale
Porto Torres - Ufficio sanità mar.ma ed aerea	via Mare, 38
Sassari - Azienda USL 1	via Zanfarino, 23b

02A05046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 marzo 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavotatori agricoli;

Visto l'art. 14, primo comma, della citata legge che stabilisce che «il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso»;

Visto il precedente decreto n. 1/2001 del 16 gennaio 2001, con il quale il dott. Luigi Amato è stato nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Vista la nota del 22 marzo 2002, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale - SAP di Potenza ha chiesto di nominare il rag. Lucente Pasquale quale membro supplente;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il rag. Lucente Pasquale è nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminto, in sostituzione del dott. Luigi Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 26 marzo 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

02A04580

DECRETO 27 marzo 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di consumo «La Popolare a r.l.» con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Lorenzo Chiappe in data 5 febbraio 1949 - repertorio n. 23220 - registro società n. 755 - tribunale di Sassari - BUSC n. 532/27439;

2) società cooperativa di pesca «Pescatori La Verace Olbiense a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito dott. Luigi D'Alessandro in data 10 giugno 1988 - repertorio n. 23757 - registro società n. 3944 - tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 1926/237090;

3) società cooperativa mista «New Service a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Giovanni Maniga in data 19 marzo 1992 - repertorio n. 87047 - registro società n. 8635 - tribunale di Sassari - BUSC n. 2109/261044;

4) società cooperativa mista «Monte Unne a r.l.», con sede in Pattada (Sassari), costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 4 maggio 1982 - repertorio n. 12228 - registro società n. 3749 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1541/192308.

Sassari, 27 marzo 2002

Il direttore provinciale: MASSIDDA

02A04613

DECRETO 27 marzo 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Monte Santo a r.l.», con sede in Bonnanaro (Sassari), costituita per

rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 7 aprile 1977 - repertorio n. 3611 - registro società n. 2788 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1297/153212;

2) società cooperativa edilizia «Ariete A.C.L.I. a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 14 novembre 1974 - repertorio n. 1123 - registro società n. 2490 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1194/141327;

3) società cooperativa edilizia «Calik a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito dott. Demartini Mario in data 28 ottobre 1966 - repertorio n. 37236 - registro società n. 1670 - tribunale di Sassari - BUSC n. 642/98256;

4) società cooperativa edilizia «Forze di polizia Palau a r.l.», con sede in Palau (Sassari), costituita per rogito dott. Emilio Acciaro in data 15 maggio 1991 - repertorio n. 34526 - registro società n. 4993 - tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 2071/255043;

5) società cooperativa edilizia «S. Antonio a r.l.», con sede in Arzachena (Sassari), costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 21 settembre 1977 - repertorio n. 15594 - registro società n. 1138 - tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 1313/155077.

Sassari, 27 marzo 2002

Il direttore provinciale: MASSIDDA

02A04614

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2002.

Approvazione dell'elenco integrativo dei prezzi dei prodotti agricoli, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 127 della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il proprio decreto 21 dicembre 2001, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità, delle strutture e delle garanzie assicurabili nell'anno 2002;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 febbraio 2002, n. 30, con il quale sono stati fissati i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili nel 2002;

Viste le richieste integrative dei Consorzi di difesa;

Visti i pareri e gli ulteriori elementi conoscitivi sui prezzi forniti da ISMEA;

Ritenuto di integrare l'elenco dei prezzi dei prodotti agricoli assicurabili al mercato agevolato nel 2002;

Ritenuto di consentire la copertura assicurativa dei maggiori costi produttivi, per il riso da seme non compensati in mancanza dell'integrazione della Unione europea sul prodotto perduto, e per le produzioni biologiche;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli stabiliti con decreto 18 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2002, sono integrati con quelli riportati nell'elenco allegato al presente decreto.

2. Per il riso da seme, al prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere applicata la maggiorazione nel limite di € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.

3. Per le produzioni biologiche, al prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, può essere applicata la maggiorazione fino al 20 per cento. Al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA ANNO 2002

Elenco integrativo prezzi unitari dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002

Cereali (euro/lire per quintale)	Prezzi massimi 2002 euro	Prezzi massimi 2002 lire
Mais nostrano di Storo	64,55	124.986

Frutta (euro/lire per chilogrammo)	Prezzi massimi 2002 euro	Prezzi massimi 2002 lire
Albicocche precocissime (Aurora, Carmen, Ninfa)	1,50	2.904
Fragole (Trento)	3,30	6.390
Limoni Verdelli	0,29	562
Mele		
Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	0,26	510
Golden e Stark oltre a 350 m slm (Trento)	0,33	641
Agrumi		
Satsuma	0,30	581

Ortaggi (euro/lire per kilo)	Prezzi massimi 2002 euro	Prezzi massimi 2002 lire
Carciofo spinoso sardo (€/capolino)	0,24	465

Uva (euro/lire per quintale)	Prezzi massimi 2002 euro	Prezzi massimi 2002 lire
Uva da vino bianca		
Chardonnay, Pinot bianco e similari (Friuli-Venezia Giulia)	93,00	180.073
Fiano di Avellino	120,00	232.352
Greco di Tufo	152,35	294.991
Pinot grigio DOC (Piacenza e altri)	48,00	92.941
Pinot grigio DOC Collio	124,00	240.097
Pinot grigio DOC Isonzo	99,00	191.691
Pinot grigio DOC (Veneto, Pordenone e altri)	80,50	155.870
Pinot grigio IGT	66,71	129.169
Ribolla Gialla	92,96	179.996
Sauvignon Trento	108,97	211.000
Traminer aromatico Trento	148,74	288.000
Traminer Friuli	57,00	110.367
Uve per Esino Bianco e Rosso DOC	36,15	69.996
Verdicchio superiore	72,30	139.992
Vermentino DOC	67,14	130.001
Vermentino DOCG	77,47	150.003
Uva da vino nera		
Aglianico per Taurasi DOCG	103,00	199.436
Cannonau DOC	77,47	150.003
Lacrima di Morro d'Alba	72,00	139.411
Monica DOC	47,00	91.005
Uve per Rosso Conero DOC	77,47	150.003

02A04317

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 2 aprile 2002.

Rettifica al decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria - esame di laurea.

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, contenente i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, e in particolare l'art. 2, comma 6, lettera *e)*;

Viste le delibere degli organi accademici competenti che, nella proposta di istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, con riferimento all'«Esame di laurea», in modo difforme da quanto disposto dal decreto ministeriale 26 maggio 1998, art. 2, comma 6, lettera *a)*, hanno indicato «l'ultimo anno di corso» anziché «l'ultimo semestre di corso», quale periodo di tempo in cui calcolare le ore relative alle rimanenti attività didattiche;

Visto il decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001 istitutivo del corso di laurea in scienze della formazione primaria, che, in relazione all'«esame di laurea» ripete, in modo difforme dal disposto del decreto ministeriale 26 maggio 1998, quanto deliberato dagli organi accademici;

Vista la richiesta di modifica del predetto decreto rettorale, relativamente all'«esame di laurea» previsto nell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria, formulata dal preside della facoltà di scienze della formazione e dal presidente del corso interessato con nota n. 825 del 25 marzo 2002;

Considerata la necessità di uniformare il contenuto del decreto rettorale in questione a quanto disposto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto rettorale n. 1984 del 14 gennaio 2001, nella parte relativa all'«Esame di laurea» del corso di laurea in scienze della formazione primaria, è così modificato:

(Esame di laurea):

(Omissis).

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico. Qualora la relazione di cui sopra sia integrata da uno specifico lavoro di tesi le rimanenti attività didattiche previste nell'ultimo semestre di corso, non possono superare le 100 ore. Se lo studente intende partecipare ai concorsi per attività di sostegno, dovrà sostenere due ulteriori annualità di insegnamento, per complessive 23 annualità.

Cagliari, 2 aprile 2002

Il rettore: MISTRETTA

02A04101

ISTITUTO PAPIROLOGICO «G. VITELLI» DI FIRENZE

DECRETO 27 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in Ente morale dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» quale ente pubblico;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto papirologico «G. Vitelli» è dichiarato Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico «G. Vitelli»;

Viste le delibere consiliari n. 137 del 16 ottobre 1998 e n. 155 del 23 luglio 1999 con le quali sono state apportate delle prime modifiche ed integrazioni al citato statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 182 del 20 novembre 2001 con la quale si è provveduto a modificare ulteriormente taluni articoli dello statuto vigente;

Vista la nota n. 6035 del 29 novembre 2001 con la quale la succitata delibera n. 182 è stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 204 dell'11 febbraio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca formula talune osservazioni di merito;

Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 26 marzo 2002, con delibera n. 189 ha ritenuto opportuno accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;

Decreta:

È emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 182 del 20 novembre 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge n. 168/1989.

L'art. 1 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 1. — L'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" di seguito denominato IPV, con sede in Firenze, istituito con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.».

L'art. 2, secondo comma, dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 2, secondo comma. — Nell'ambito dei propri scopi istituzionali l'Istituto:

promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della papirologia, anche in sinergia con altre discipline;

promuove ed effettua attività di reperimento, conservazione, restauro e valorizzazione del materiale papiraceo o altri reperti con tematiche similari, anche attraverso l'organizzazione di campagne di scavo e la gestione di fondi museali;

promuove l'istituzione e la gestione di una biblioteca altamente specializzata;

promuove la conoscenza e la diffusione della papirologia e delle discipline ad essa collegate, attraverso l'organizzazione o la partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio e di ricerca;

promuove con qualunque mezzo la diffusione della conoscenza e dei risultati, o attraverso una propria attività editoriale, o in collaborazione con terzi;

promuove e svolge attività di formazione nell'ambito del conseguimento del dottorato di ricerca e di scuole di alta formazione in convenzione con le università che ne abbiano interesse, nonché attività di formazione continua o ricorrente nell'ambito dei propri programmi, anche mediante l'assegnazione di borse o assegni di ricerca.

Per lo svolgimento delle succitate funzioni, l'Istituto:

può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;

può istituire gruppi di ricerca presso istituzioni pubbliche o private italiane o straniere, per lo svolgimento di propri programmi di attività.».

L'art. 4 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 4. — Le risorse dell'IPV sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) da contributi straordinari per singoli progetti a carico del Fondo integrativo speciale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da contributi o assegnazioni conferiti da amministrazioni, enti pubblici o privati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

d) da proventi derivanti da prestazioni rese;

e) da ogni altra eventuale entrata.».

L'art. 7 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 7. — Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il piano triennale di attività comprensivo del fabbisogno del personale, la pianificazione delle assunzioni e gli aggiornamenti annuali, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) approva il bilancio triennale ed annuale di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c) adotta i regolamenti previsti dalle norme del presente statuto e da disposizioni di legge;

d) delibera in ordine al trattamento economico spettante al direttore generale e in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti degli organi dell'ente;

e) delibera convenzioni, accordi di collaborazione con università, consorzi, società, imprese, enti pubblici o privati nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

f) delibera in ordine all'istituzione di gruppi di ricerca e ne nomina il direttore o responsabile;

g) delibera su quant'altro previsto dal presente statuto o richiamato da specifiche norme di legge o regolamento.».

L'art. 8 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 8. — Il presidente dell'IPV, nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è designato dal consiglio di amministrazione fra i professori ordinari di prima fascia di papirologia o ambiti disciplinari collegati, delle università italiane o fra esperti italiani o stranieri della disciplina stessa, di fama internazionale.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico e scientifico dell'attività dell'IPV.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente:

a) presiede ed indice le riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico;

b) propone il piano triennale di attività ed assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal piano stesso;

c) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;

d) può delegare l'esercizio di proprie funzioni al vicepresidente;

e) esercita le funzioni a lui delegate dal consiglio di amministrazione;

f) nomina il direttore generale;

g) adotta in caso di necessità ed urgenza atti di competenza di altri organi salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile.».

L'art. 12 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

Art. 12. — Il direttore generale è nominato dal presidente, su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico con voto consultivo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni, se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo.».

L'art. 13, primo comma, dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 13, primo comma. — Il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto è affidato ad un collegio di revisori composto da tre membri effettivi ed uno supplente, esperti in materie amministrativo-contabili ed iscritti, i primi tre obbligatoriamente, all'albo ufficiale dei revisori dei conti.».

L'art. 14 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 14. — Il consiglio di amministrazione, secondo criteri e modalità stabilite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici.».

L'art. 15 dello statuto vigente è soppresso e sostituito da:

«Art. 15. — L'IPV gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta entro un anno dall'emanazione del presente ordinamento, propri regolamenti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e della struttura, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il personale.

I regolamenti di cui al comma 1 dovranno comunque prevedere:

a) redazione di un bilancio di previsione secondo obbiettivi programmatici e adozione di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 279/1997;

b) facoltà di utilizzare anche esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di selezione del personale;

c) definizione della dotazione organica.».

Nel periodo transitorio restano in vigore le norme vigenti in materia.

Firenze, 27 marzo 2002

Il presidente: BASTIANINI

02A04121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina»

Estratto decreto G n. 99 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale NITROGLICERINA nella forma e confezione: «25 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Società PH&T p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Ariosto n. 34, codice fiscale n. 09138720157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10, e da: società Gelfipharma r.l. nello stabilimento sito in S. Grato - Lodi, via Emilia n. 99. I controlli biologici per la verifica assenza endotossine batteriche sono effettuate, per conto della società Gelfipharma r.l., da: società Biolab p.a. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via B. Buozzi n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale

A.I.C. n. 033714027 (in base 10), 104VVC (in base 32)

classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: nitroglicerina 25 mg;

eccipienti: etanolo, glicole propilenico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno ad infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con gettata cardiaca ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

10 fiale soluzione infusione EV 5 mg/1 ml - A.I.C. n. 033714015;

10 fiale soluzione infusione EV 10 mg/10 ml - A.I.C. n. 033714039;

5 flaconi soluzione infusione EV 50 mg/50 ml - A.I.C. n. 033714041;

a:

«5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale - A.I.C. n. 033714015/G;

«10 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale - A.I.C. n. 033714039/G;

«50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi - A.I.C. n. 033714041/G.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foxil»

Estratto decreto n. 75 del 1º marzo 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FOXIL rilasciata alla società I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi, 9/11/13/15 - c.a.p. 00155, codice fiscale n. 00583540588, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «1 g compresse divisibili» 12 compresse - (codice A.I.C. n. 033477023) viene autorizzata la confezione: «1 g compresse divisibili» 8 compresse (codice A.I.C. n. 033477035).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse divisibili» 8 compresse - A.I.C. n. 033477035 (in base 10), 0ZXNFC (in base 32);

forma farmaceutica: compresse divisibili;

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via Delle Gerbere S.n.c. (tutte escluso controllo prodotto finito); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma, via Vittorio Grassi numeri 9/15 (controllo prodotto finito); Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte escluso controllo prodotto finito).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefadroxil monoidrato 1,05 g;

eccipienti: amido di mais 0,03 g; cellulosa microgranulare 0,013 g; idrossipropilcellulosa 0,012 g; saccarina 0,01 g; magnesio stearato 0,01 g; aroma fragola 0,01 g.

Indicazioni terapeutiche: tutte le infezioni da germi sensibili gram-positivi e gram-negativi:

infezioni delle vie respiratorie: laringotracheiti, tracheo bronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, complicanze infettive degli stati influenzali (tonsilliti, sinusiti, faringiti, otiti, mastoiditi);

infezioni epato-digestive: colecistite, angiocolite, gastroenterite);

infezioni delle vie urinarie (uretriti cistiti, pieliti, pielonefriti, ecc.);

infezioni ginecologiche (annessiti, metriti, parametriti, ecc.);

malattie infettive del bambino;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033477023 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A04557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon»

Estratto decreto n. 104 del 18 marzo 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REDOXON, rilasciata alla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione: «arancio 20 compresse masticabili senza zucchero da 500 mg» (codice A.I.C. n. 005064100), viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse gusto arancia (codice A.I.C. n. 005064187);

in sostituzione della confezione: «limone 20 compresse masticabili senza zucchero da 500 mg» (codice A.I.C. n. 005064124) viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse gusto limone (codice A.I.C. n. 005064199).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse senza zucchero gusto arancia;

A.I.C. n. 005064187 (in base 10), 04UKHV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Produits Roche S.A. - Officina di Fontenay-Sous-Bois stabilimento sito in Fontenay-Sous-Bois - Val-de-Marne (Francia), 59, Rue Pasteur (produzione completa); Roche S.p.a. - Officina di Segrate, stabilimento sito in Segrate (Milano), via Morelli n. 2 (produzione completa); Roche Products Limited - Officina di Welwyn stabilimento sito in Welwyn Garden City - Hertfordshire (Regno Unito), 40 Broadwater Road (produzione completa).

La nuova composizione è ora lo seguente: 1 compressa masticabile da 500 mg contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vit. C) 200 mg; sodio ascorbato 337,4 mg pari a 300 mg di acido ascorbico.

eccipienti: sorbitolo 619,1 mg; mannitolo 150 mg; aspartame (E 951) 5 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 1 mg; aroma arancia 12 mg; talco 15 mg; magnesio stearato 30 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,5 mg;

confezione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse senza zucchero gusto limone;

A.I.C. n. 005064199 (in base 10), 04UKJ7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Produits Roche S.A. - Officina di Fontenay-Sous-Bois stabilimento sito in Fontenay-Sous-Bois - Val-de-Marne (Francia), 59, Rue Pasteur (produzione completa); Roche S.p.a. - Officina di Segrate stabilimento sito in Segrate (Milano), Via Morelli n. 2 (produzione completa); Roche Products Limited - Officina di Welwyn stabilimento sito in Welwyn Garden City - Hertforddshire (Regno Unito), 40 Broadwater Road (produzione completa).

La nuova composizione è ora la seguente: 1 compressa masticabile da 500 mg contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vit. C) 200 mg; sodio ascorbato 337,4 mg pari a 300 mg di acido ascorbico;

eccipienti: sorbitolo 619,1 mg; mannitolo 150 mg; aspartame (E 951) 5 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 5 mg; aroma limone 11,5 mg; talco 15 mg; magnesio stearato 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 005064100, n. 005064124 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A04558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem»

Estratto decreto n. 109 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: DILTIAZEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033192016/G - «90 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 033192028/G - «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule;

A.I.C. n. 033192030/G - «180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule;

A.I.C. n. 033192042/G - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule.

È ora trasferita alla società Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Produzione, controllo e confezionamento:

fermo restando le autorizzazioni alla produzione per il medicinale sopracitato, presso Ethypharm Ind. S.A., 21 rue St. Matthieu - Zone Industrielle - Houdan (Francia) per le fasi della produzione completa ed il rilascio dei lotti, viene autorizzata presso l'officina farmaceutica Lamp S. Prospero, via della Pace n. 25/a - San Prospero S/S (Modena) le fasi del confezionamento, controllo e rilascio dei lotti.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivirgi»

Estratto decreto n. 111 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso n. 2 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: MEPIVIRGI.

Confezioni:

A.I.C. n. 034263018 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 034263020 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 034263032 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 034263044 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml.

È ora trasferita alla società Keryos S.p.a., con sede in piazza della Repubblica n. 28 - Milano, con codice fiscale n. 13232870157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Encelin»

Estratto decreto n. 112 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 011639806081.

Medicinale: ENCELIN.

Confezione A.I.C. n. 026016042 - 3 flaconi multidose 1000 mg.

È ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico n. 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CITICOLINA.

Confezione A.I.C. n. 026016042/G - 3 flaconi multidose 1000 mg.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Encelin», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 035361017), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Farmavis».

Estratto decreto n. 113 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmavis S.a.s. Di Mondì Pietro e C., con sede in via Cartiera n. 6 - Sasso Marconi Loc. Borgonovo (Bologna), con codice fiscale n. 91007660375.

Medicinale: CEFAZOLINA FARMAVIS.

Confezione: A.I.C. n. 033575010 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere 1 g + fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare.

È ora trasferita alla società Pliva Pharma S.p.a., con sede in via dei Giardini n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFAZOLINA.

Confezione: A.I.C. n. 033575010/G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere 1 g + fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Cefazolina Farmavis», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 033575010), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibufast»

Estratto decreto n. 114 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina n. 2 - Ravina di Trento (Trento), con codice fiscale n. 01420070227.

Medicinale: IBUFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 034602019 - «400 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034602021 - «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società:

Pliva Pharma S.p.a., con sede in via dei Giardini n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: IBUPROFENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034602019/G - «400 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034602021/G - «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Ibufast», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 034602019 - 021), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor»

Estratto decreto n. 115 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo De' Bacchettoni n. 1/A - Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: CEFACLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034844011/G - «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 034844023/G - «250 mg/5 ml granulato per sospensione estemporanea» flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società:

Pliva Pharma S.p.a., con sede in via dei Giardini n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid RKG»

Estratto decreto n. 116 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A, Milano, con codice fiscale n. 11274810156.

Medicinale: CEFONICID RKG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035012018 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 035012020 - «1 g polvere e solvente per soluzione inettabile per uso IM» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 035012032 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml.

È ora trasferita alla società:

DOC Generici S.r.l., con sede in via Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11845960159.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFONICID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035012018/G - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 035012020/G - «1 g polvere e solvente per soluzione inettabile per uso IM» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 035012032/G - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Cefonicid RKG», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 035012018-020-032), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid FG»

Estratto decreto n. 117 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01444240764.

Medicinale: CEFONICID FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035235011 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente I.M.;

A.I.C. n. 035235023/G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente I.M.

È ora trasferita alla società:

ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFONICID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035235011/G - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente I.M.;

A.I.C. n. 035235023/G - «1 g polvere e solvente per soluzione inettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente I.M.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Cefonicid FG», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 035235011-023), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor San Carlo».

Estratto decreto n. 118 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società San Carlo Farmaceutici S.p.a., con sede in Tor Maggiore - Santa Palomba - Pomezia, (Roma), con codice fiscale n. 00432190585.

Medicinale: CEFACLOR SAN CARLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 035361017 - «500 mg capsule» 8 capsule;

A.I.C. n. 035361029 - «5% granulato per sospensione estemporanea» flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società:

ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFACLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035361017/G - «500 mg capsule» 8 capsule;

A.I.C. n. 035361029/G - «5% granulato per sospensione estemporanea» flacone 100 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Cefaclor San Carlo», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 035361017 - 029), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceredor»

Estratto decreto n. 124 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Addenda Pharma S.r.l, con sede in via dei Santi Pietro e Paolo n. 30 - Roma, con codice fiscale n. 05643891004.

Medicinale: CEREDOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 025745062 - IM 5 fl. 500 mg + 5 f. solv. 5 ml;

A.I.C. n. 025745074 - 20 bustine granulato 500 mg;

A.I.C. n. 025745086 - IM 10 fl. 500 mg + 10 f. solv. 5 ml;

A.I.C. n. 025745098 - 30 compresse 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025745112 - gocce soluz. estemp. 12,316 G (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47 - Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricoxidil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 66 del 27 febbraio 2002

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50 - cap. 04100, Italia, codice fiscale n. 04866591003.

Medicinale: TRICOXIDIL.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la richiesta di modifica di regime di fornitura da «Medicinale soggetto a prescrizione medica», a «Medicinale non soggetto a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 026694024 - lozione 2% 60 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026694024 - 2% soluzione cutanea 1 flacone 60 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 107 del 1º marzo 2002

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - cap. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Medicinale: LIMPIDEX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta, aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: visto il parere della CUF citato, si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD);

terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028755015 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028755027 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028755039 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028755041 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028755054 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028755066 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbosen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 114 dell'11 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord, 3 - c.a.p. 53014 Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Medicinale: CARBOSEN.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica di tipo II relativa alla eliminazione tra gli eccipienti del sodio metabisolfito relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 033640044 - «3%» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640071 - «3%» 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640107- «3%» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640133 - «3%» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640160 - «3%» 50 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033640196 - «3%» 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640222 - «3%» 50 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640259 - «3%» 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640285 - «3%» 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640311 - «3%» 100 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033640347 - «3%» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640374 - «3%» 100 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640400 - «3%» 5 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640436 - «3%» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640463 - «3%» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640499 - «3%» 5 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 033640552 - «3%» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640564 - «3%» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640576 - «3%» 5 fiale 5 ml.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 033640044 - «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640071 - «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640107 - «3% soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640133 - «3% soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640160 - «3% soluzione iniettabile» 50 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033640196 - «3% soluzione iniettabile» 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640222 - «3% soluzione iniettabile» 50 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640259 - «3% soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640285 - «3% soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640311 - «3% soluzione iniettabile» 100 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033640347 - «3% soluzione iniettabile» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033640374 - «3% soluzione iniettabile» 100 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 033640400 - «3% soluzione iniettabile» 5 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640436 - «3% soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640463 - «3% soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 033640499 - «3% soluzione iniettabile» 5 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 033640552 - «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033640564 - «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 033640576 - «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Formitrol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 115 dell'11 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 12 - cap. 20141, Italia, codice fiscale n. 10036820156.

Medicinale: NEO FORMITROL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono approvate le denominazioni delle confezioni (adeguamento agli standard terms), da:

20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 032250019;

«strong» 20 compresse orosolubili senza zucchero - A.I.C. n. 032250021;

a:

«1 mg compresse orosolubili» 20 compresse - A.I.C. n. 032250019;

«1 mg compresse orosolubili» 20 compresse senza zucchero - A.I.C. n. 032250021.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 116 dell'11 marzo 2002

Medicinale: ZOCOR.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6 - Cap. 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027216011;

«20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 027216023;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 027216035.

Inoltre per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

«10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 027216011;

«20 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027216023.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti devono essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04565

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 117 dell'11 marzo 2002

Medicinale: SINVACOR.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6 - Cap. 00191, Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027209016;

«20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 027209028;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027209042.

Inoltre per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

«10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 027209016;

«20 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027209028.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti devono essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

02A04564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 118 dell'11 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112 - cap. 56100, Italia, codice fiscale n. 00109910505.

Medicinale: LIPONORM.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027228016;

«20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 027228028;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027228030.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg compresse» 20 compresse, varia a «10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 027228016;

«20 mg compresse» 10 compresse, varia a «20 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 027228028.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucantim»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 119 del 13 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: GLUCANTIM.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 001801012 - im 5 fiale 5 ml 1,5g

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 001801012 - im 5 fiale 5 ml 1,5 g varia a: «1,5 g/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gardenale»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 120 del 13 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: GARDENALE.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004556015 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 004556027 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 004556039 - im 6 fiale 1 ml 100 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 004556015 - 20 compresse 100 mg varia a: «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 004556027 - 30 compresse 50 mg varia a: «50 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 004556039 - im 6 fiale 1 ml 100 mg varia a: «100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peflacin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 121 del 13 marzo 2002

Titolare A.I.C: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: PEFLACIN.

Variazione A.I.C.: modica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025934023 - IV 1 fiala infus. lenta 400 mg;

A.IC. n. 025934035 - 2 compresse 400 mg.

Sono autorizzati il «riassunto delle caratteristiche del prodotto» e del «foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025934023 - IV 1 fiala infus. lenta 400 mg varia a: «400 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala;

A.I.C. n. 025934035 - 2 compresse 400 mg varia a: «400 mg compresse rivestite» 2 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otofluor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 159 del 25 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - Pavia, via Cavour, 70 - c.a.p. 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Medicinale: OTOFLUOR.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: amido di mais mg 1,000, cellulosa microcristallina mg 15,000, talco mg 15,000, magnesio stearato mg 9,000, saccarosio mg 240,000, acido metacrilico polimerizzato (eudragit L) mg 10,000, acido metacrilico polimerizzato (eudragit L 100-55) mg –, trietilcitrato (eudraflex) mg -;

a: amido di mais mg 1,000, cellulosa microcristallina mg 15,000, talco mg 15,000, magnesio stearato mg 9,000, saccarosio mg 230,545, acido metacrilico polimerizzato (eudragit L) mg –, acido metacrilico polimerizzato (eudragit L 100-55) mg 17,700, trietilcitrato (eudraflex) mg 1,755.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 024390027 - 100 confetti.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 024390027 - 100 confetti, varia a: «compresse gastroresistenti» 100 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04559

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651098/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035